

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO  
PUGLIESE  
BARI

CORAM GIOVANNI GIOVE, PONENTE

[REDACTED]

Prot. 39/23

NULLITATIS MATRIMONII

[REDACTED]

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel Nome del Signore. Amen.

Nell'anno undicesimo del Pontificato di Papa Francesco,  
il giorno 22 marzo 2023

i Rev. mi Signori:

- Sac. [REDACTED] Preside del Collegio
- Sac. Giovanni Giove, Ponente
- Sac. [REDACTED] Giudice

nella causa di nullità di matrimonio tra

G [REDACTED] attore, nato il [REDACTED]  
[REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED]  
alla via [REDACTED], cap. [REDACTED] rappresentato e  
patrocinato dall' Avv. [REDACTED]

e

R [REDACTED] convenuta,  
nata il [REDACTED] a [REDACTED] e residente  
in [REDACTED] alla [REDACTED], cap. [REDACTED]

con l'intervento in causa del Difensore del Vincolo Dott.  
[REDACTED]; vista la propria competenza a motivo del  
luogo di celebrazione del matrimonio, iuxta can. 1673 n. 1,  
hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo  
grado di giurisdizione.

### FATTISPECIE

1) G [REDACTED] e R [REDACTED] si conobbero nel  
2008 presso il centro commerciale [REDACTED] dove entrambi  
lavoravano.

Dopo poco tempo, di comune accordo, diedero inizio  
alla relazione sentimentale.

Predominante per G [REDACTED] era l'impegno lavorativo che lo assorbiva completamente, tanto da impedirgli di vivere serenamente la relazione con R [REDACTED].

Le responsabilità e i ritmi lavorativi a cui era sottoposto il ragazzo, ben presto, iniziarono a destabilizzarlo psicologicamente.

In questo contesto i fidanzati iniziarono a progettare il matrimonio.

2) Le nozze furono celebrate il [REDACTED] presso la parrocchia [REDACTED].

La convivenza coniugale non è stata felice perché G [REDACTED] era sempre preso dal lavoro.

Tra i due non si è creata nessuna comunione di vita, tanto che dopo un anno R [REDACTED] scoprì la frequentazione del marito con una collega.

A seguito di ciò, R [REDACTED] pose fine al matrimonio.

3) Con libello del 09 dicembre 2021 il Signor G [REDACTED] [REDACTED] accusava di nullità il suo matrimonio per "Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attore circa i diritti e i

doveri essenziali del matrimonio da dare e accettare reciprocamente”.

Ammesso il libello, il Vicario Giudiziale, Sac. [REDACTED], con suo Decreto del 21 gennaio 2022 costituiva il Collegio nelle persone del Sac. [REDACTED] (Presidente), Sac. Giovanni Giove (Ponente), Sac. [REDACTED] (Giudice); nominava Difensore del Vincolo il Dott. [REDACTED].

Contestualmente, considerato che le parti e il Difensore del Vincolo non avevano presentato eccezioni, il Vicario Giudiziale decretava la concordanza del dubbio nella seguente formula: “*Se consti della nullità del matrimonio per:*

**Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’attore circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da dare e accettare reciprocamente.”**

La causa era istruita regolarmente con l’interrogatorio dell’attore, della convenuta e dei testi di parte attrice.

Il 30 marzo 2022 il Ponente, Sac. Giovanni Giove, affidava l’incarico della perizia psichica sulla persona dell’attore alla Dott.ssa [REDACTED], psicologa.

Gli atti di causa erano pubblicati il 30 giugno 2022.

La conclusione in causa era decretata il 14 novembre 2022.

Dopo la presentazione del “*Restrictus iuris et facti*” del patrono di parte attrice e le “*Animadversiones*” del Difensore del Vincolo, la causa è stata sottoposta al Collegio giudicante.

## IN IURE

***Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2).***

4) L'ipotesi considerata al n.2 del can. 1095 riguarda l'invalidità del matrimonio celebrato da tutti coloro che risultino colpiti da un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente.

Per emettere un valido consenso matrimoniale, non basta che il nubente possieda un uso sufficiente di ragione per comprendere la natura e le conseguenze dell'atto matrimoniale, ma si richiede, altresì, una discrezione di giudizio, ovvero una maturità personale, per mezzo della quale i due nubenti siano in grado di comprendere,

ponderare e valutare liberamente ciò che costituisce lo stato di vita matrimoniale.

5) La discrezione di giudizio comprende la conoscenza critica dell'istituto matrimoniale e la capacità di valutarne i diritti e i doveri praticamente ed esistenzialmente, in riferimento alla persona del futuro coniuge.

La dottrina e la giurisprudenza canonica individuano tre elementi qualificativi della discrezione di giudizio: una retta capacità conoscitiva di cosa sia il matrimonio; una adeguata capacità critica, cioè la capacità di valutare i pro e i contro di una corretta decisione che si intende prendere; la libera decisione della volontà come elemento necessario della discrezione di giudizio.

La discrezione di giudizio è qualcosa in più della semplice capacità conoscitiva dei nubendi; poiché essa include anche la capacità critica o estimativa, come suo elemento necessario e peculiare: per mezzo di essa, la persona valuta che cosa sia il matrimonio in generale, lo compara con altre realtà possibili, ne considera vantaggi e inconvenienti, riflette sui pro e i contro e, quindi, propone alla volontà la accettazione o il rifiuto dello stesso.

Come nel n.1 del can. 1095, il legislatore non ha, volutamente, precisato quali cause possano dare vita ad un difetto di discrezione di giudizio, delineando, così, una fattispecie di contenuto generico ed aperto: sono numerose ed eterogenee, per natura ed eziologia, le cause che possono originare un disagio psichico o un disturbo della personalità, che possono privare il nubente della necessaria libertà ed autodeterminazione, impedendogli l'emissione di un valido consenso matrimoniale e la realizzazione dello stato di vita coniugale.

Il difetto di discrezione di giudizio può dipendere da: «affezioni psichiche o psicologiche che operano sulla personalità, anche se non giungono ad annichilire *l'usus rationis*, che oscurano il campo meditativo del soggetto, gli rendono ostica la messa a fuoco dell'oggetto del consenso, gli inibiscono un atto volitivo scevro da condizionamenti, cioè responsabile perché effettivamente libero [...] sono rilevanti tutte quelle incidenze che, direttamente o indirettamente, non permettono l'attivazione dell'intelletto e della volontà» (S. Gherro, *Diritto matrimoniale canonico*, Padova 1985, p. 129-130).

Oggetto della discrezione di giudizio sono i diritti e i doveri matrimoniali da dare e accettare reciprocamente: la determinazione contenutistica, in positivo, deve muovere dal combinato disposto del can. 1055 con il can. 1056 CJC 1983. Sussisterebbe dunque un grave difetto di giudizio qualora il contraente non potesse intendere e volere, per effetto di una qualsiasi causa psichica, l'instaurazione fondazionale o l'assunzione come futuro dovuto, rispettivamente, di quelle caratteristiche essenziali senza le quali i diritti-doveri tra gli sposi stravolgono sostanzialmente il vincolo coniugale da quale derivano, ragione per cui mancherebbero di vera e propria natura matrimoniale.

6) Inoltre il testo codiciale recensisce come *grave* il difetto di discrezione di giudizio. La determinazione del concetto di gravità risulta da una valutazione giuridica perché è fatta con valori giuridici, come lo sono i diritti e i doveri matrimoniali.

Per tanto il termine *grave* non fa riferimento alcuno alla gravità del disturbo mentale o della anomalia della personalità o del comportamento del soggetto, che sono categorie di diagnosi medica ma il termine *grave* è la qualificazione giuridica applicabile a quel non poter



discernere con l'intelletto e non poter impegnarsi con la volontà nella costituzione stessa o nella instaurazione (dono e accettazione) dei diritti e doveri coniugali; ciò che è decisivo non è tanto la gravità del disturbo psichico quanto l'effetto finale di tali cause psichiche sul soggetto (Cfr. *Coram Huber, decisio diei 26 octobris a. 1994*, in *RRDec.* 86 (1997) 502, n.5).

E' previsto l'utilizzo della prova peritale. Tuttavia, il Collegio dei giudici non è tenuto a seguire il parere del perito in quanto il giudice è peritus peritorum. Sia il Supremo Magistero che la giurisprudenza rotale si sono occupate del ruolo del perito ed hanno indicato precisi paletti entro i quali si deve muovere il perito. In primo luogo, egli deve tenere conto dei principi della sana antropologia cattolica ed in secondo luogo, dei principi giuridici in tema di perizia (cfr. *Istruzione Dignitas Connubii*, artt. 203-209).

## IN FACTO

***Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da dare e accettare reciprocamente.***

7) Dalle risultanze istruttorie emerge che l'attore, G [REDACTED], si è accostato al matrimonio senza ponderare e comprendere la scelta coniugale.

Tale inconsapevolezza è stata la conseguenza del vissuto psicologico dell'attore, particolarmente pressato dall'ambito lavorativo.

Infatti l'attore, G [REDACTED], così descrive il tempo del fidanzamento: «Dopo sei mesi dall'inizio del nostro fidanzamento mi trasferii a Lecce presso la sede [REDACTED] dove l'azienda mi affidò un incarico di responsabilità. Rimasi a Lecce per due anni. In questo periodo io tornavo a casa per due giorni a settimana, a volte R [REDACTED] veniva a stare qualche giorno da me a Lecce. Nel 2011 riuscii a rientrare a [REDACTED] accogliendo una proposta lavorativa allettante per me da [REDACTED]. Il lavoro per me diventava sempre più fonte di stress dovuto all'eccessiva mole di impegno e di ore lavorative. Il lavoro era diventato per me il fulcro della vita,

ogni giorno trascorrevò in azienda non 8 ore come da contratto, ma bensì 11. Questo mi provocò un grande stress fisico e psicologico. Mi sentivo pressato fra i dirigenti con le loro molteplici richieste ed i dipendenti di cui io ero a capo. Questo ha inficiato il mio rapporto con R [REDACTED] poiché non ero sempre in grado di gestire il rapporto con lei sia per mancanza di tempo sia “per una mia assenza morale e psicologica nel rapporto”» (Summ. 22/5).

Anche la convenuta, R [REDACTED], afferma: «G [REDACTED] è una persona intraprendente; per lui primaria è sempre stata la realizzazione personale nel lavoro. Ricordo che era molto preso anche dall'hobby musicale, infatti a volte mi lamentavo che non aveva tempo per me preso dalle sue cose» (Summ. 25/3); e ancora: «Dopo i primi mesi di fidanzamento G [REDACTED] ebbe una promozione lavorativa e si trasferì a Lecce dove rimase per circa un anno e mezzo. In questo periodo ci vedevamo ogni quindici giorni o lui veniva a [REDACTED] o io scendevo a Lecce. ... Rientrato a [REDACTED] cominciò a lavorare a [REDACTED], dove era occupato dalla mattina a sera con la pausa pranzo. È vero che spesso anche al di fuori delle ore lavorative parlava spesso del lavoro. Notavo che

effettivamente era stanco e pressato psicologicamente e fisicamente» (Summ. 26/5).

Tutti i testi di parte attrice concordano nel dichiarare l'eccessiva attenzione che G [REDACTED] riservava al lavoro tanto da diventare la sua unica preoccupazione a discapito non solo del rapporto sentimentale con R [REDACTED] ma anche di tutte le altre dimensioni della sua vita.

In particolare, [REDACTED], teste di parte attrice, dichiara: «Per mio fratello è sempre stato al primo posto il lavoro da cui era molto preso e condizionato. G [REDACTED] si è sempre sentito parte integrante dell'azienda presso cui lavorava ed era il lavoro a gestire la sua vita e so che questo era tra i due fidanzati motivo di litigio. R [REDACTED], infatti rimproverava G [REDACTED] di dedicare troppo tempo al lavoro, inficiando il tempo da dedicare a lei» (Summ. 34/5); e ancora: «Psicologicamente G [REDACTED] non stava bene perché era molto stressato e succube delle situazioni lavorative. Questo ha influito sulla sua persona e sulle sue scelte. Ricordo infatti che era difficile parlare con G [REDACTED] di qualcos'altro che non fosse il lavoro. Aveva cancellato tutte le sue passioni ed i suoi hobbies» (Summ. 34/6).

8) In tale contesto, caratterizzato dall' eccessivo stress lavorativo di G [REDACTED] e da un rapporto che si trascinava privo di entusiasmo proprio a causa dell'atteggiamento disinteressato del ragazzo, i due giovani decidono di sposarsi.

L'attore, G [REDACTED], riguardo le sue condizioni psicologiche dichiara: «Ho sempre coltivato il desiderio di matrimonio, essendo cresciuto in una famiglia cristiana, in quel periodo storico della mia vita nutro paure e timori, proprio a causa della situazione psicologica che stavo vivendo. Mi rendevo conto che la mia vita non era compatibile con la scelta matrimoniale poiché ero privato della mia vita privata e pensavo già come sarebbe stata difficile vivere con moglie e figli. Non sono mai stato in cura da specialisti. Ricordo che in quel periodo soffrivo di insonnia attanagliato da l'ansia delle cose da fare» (Summ. 22/6); e poi: «Idealmente io volevo un matrimonio cristiano, ma mi rendevo conto che nella situazione concreta di quel momento non ero in grado di valutare consapevolmente la scelta e nutro forti dubbi sulle mie capacità di gestire la vita matrimoniale. Mi rendevo conto, come ho già detto, che la mia vita concreta era incompatibile con una vita

matrimoniale. In aggiunta ero anche ansioso per il fatto che da un momento all'altro potevo essere trasferito, anche all'estremo nord e non sapevo come avrei fatto a gestire mutuo, trasferimento, moglie etc» (Summ. 23/7).

██████████, teste di parte attrice, afferma: «Il matrimonio è sempre stata una volontà ferma di R██████████. G██████████ da parte sua accettò se pure non ritenendo il momento idoneo sia a causa dello stress lavorativo che viveva in quel momento sia perché voleva sentirsi un po' più sollevato dal mutuo che si era accollato con l'acquisto della futura casa coniugale. G██████████ in quel periodo era particolarmente stressato a causa delle dinamiche lavorative che lo portavano ad essere impegnato dalla mattina alla sera. Questo ha provocato in lui una chiusura morale, era particolarmente "spento" a differenza del suo solito» (Summ. 29/6).

██████████████████████, teste di parte attrice, circa il periodo imminente le nozze dichiara: «In quel periodo G██████████ era particolarmente agitato e quando chiedevo spiegazioni di questo si giustificava presentandomi la sua situazione lavorativa. Ricordo infatti di aver suggerito di

lasciare il lavoro e di venire nello studio che io avevo creato, ma non gli è stato possibile farlo» (Summ. 34/8).

9) Con tali presupposti la vita matrimoniale da subito si rilevò un fallimento, tant'è vero che è durato solo un anno.

L'attore ha continuato nella sua condizione di eccessivo stress psicologico, ma anche di confusione e insoddisfazione rispetto alla vita coniugale, resosi subito conto della sua inadeguatezza a tale stato di vita.

L'attore, G [REDACTED], confessa: «Se pure esternamente il matrimonio appariva sereno, senza grossi problemi, moralmente e psicologicamente non ero appagato e questo mi ha portato a cercare una terza persona con cui confrontarmi. Infatti nel giugno 2016 conobbi durante un corso di formazione una collega siciliana con la quale iniziammo una serie di messaggi prima sul tema lavorativo per poi proseguire sempre più sul personale. Infatti, dopo qualche mese questa donna venne a trovarmi senza però che giungessimo a rapporti intimi. Questo è stato causato dalla confusione interna che io già vivevo prima del matrimonio» (Summ. 23/11).

Particolarmente rilevante è quanto dichiara la convenuta, R [REDACTED], riportando

quanto l'attore le confessò in tempi non sospetti e cioè: «G [REDACTED] mi diceva che si sentiva pressato e destabilizzato dalle responsabilità della vita matrimoniale. Riteneva di non essere in grado di far fronte alle esigenze, anche economiche della famiglia. Probabilmente sentiva il bisogno di evadere dalle responsabilità e per questo ha cercato legami fuori dalla coppia» (Summ. 27/11).

Tutti i testi concordano nel descrivere G [REDACTED] stressato e assente dagli impegni coniugali (Cfr. Summ. 29/11;34/11; 37/11).

10) Quanto già chiaramente emerso dagli interrogatori trova riscontro nella perizia *ex officio* sulla persona dell'attore, affidata alla Dott.ssa [REDACTED], psicologa e psicoterapeuta, che con attenta analisi identifica il disagio psicologico dell'attore.

Nelle conclusioni del Perito si legge: «Il Sig. G [REDACTED] [REDACTED], all'epoca del fidanzamento ed al momento del consenso matrimoniale presentava una grave immaturità psicoaffettiva in quadro personologico a prevalente espressività del Cluster C caratterizzato da profondi sentimenti di insicurezza e di inadeguatezza, da una marcata inibizione emotiva e coartazione, rigidità mentale e



interpersonale, conformismo e da un eccessivo adattamento alle richieste ambientali ... Si rivela, altresì, che, tempore matrimoni, l'attore presentava una dipendenza dal lavoro. La work addiction, detta anche workaholism, è stata introdotta nel 1971 da Oates, per indicare il bisogno incontrollabile di lavorare incessantemente, così da rientrare nel novero delle New Addiction ... L'attività lavorativa, pertanto, diventerebbe una sorta di scappatoia impiegata dal soggetto per evitare emozioni negative, relazioni o responsabilità ... La condizione descritta ha compromesso le capacità affettive, volitive ed estimative necessarie a una relazione equilibrata, profonda, affettivamente vitale ed orientata al condividere tutta la vita insieme. Al momento del consenso l'attore non aveva sufficiente libertà interiore e non era psichicamente in grado di assumere e adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio» (Summ. 56-58).

11) Dunque, il capo di nullità è moralmente e processualmente provato.

Le quali cose esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

“CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DA PARTE DELL’ATTORE CIRCA I DIRITTI E I DOVERI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO DA DARE E DA ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095 N.2)”;

Pertanto, al dubbio concordato si risponde:

**AFFERMATIVAMENTE.**

All’ attore, G [REDACTED], viene apposto il divieto di contrarre un nuovo matrimonio senza la previa consultazione di questo Tribunale che emette la sentenza (*iuxta* art. 251§1 della Istruzione *Dignitas Connubii*).

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del tribunale e delle Norme della CEI e sono poste a carico della parte attrice.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale

Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese il giorno 22 marzo 2023

Sac. [REDACTED] Preside del Collegio

Sac. Giovanni Giove, Ponente

Sac. [REDACTED], Giudice

[REDACTED], Notaio

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta sentenza è stata notificata alle parti il giorno

Il Cancelliere

